

Articolo 180 comma 8 del Codice della Strada, in caso di dimostrazione di avvenuta presentazione della documentazione richiesta

L'articolo 180, comma 8, del Codice della Strada prevede che all'inottemperanza all'invito a presentarsi per fornire informazioni od esibire documenti consegue: "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559...omissis..." Nei casi in cui l'interessato fornisca prova dell'avvenuta presentazione / esibizione dei documenti richiesti entro il termine stabilito, si può procedere all'annullamento d'ufficio per insussistenza della violazione. Parimenti si può procedere all'annullamento d'ufficio nei casi in cui venga fornita la prova dell'avvenuta presentazione/esibizione dei documenti richiesti perché intimata con altro verbale in riferimento al medesimo periodo assicurativo per un precedente accertamento.